

N° 11/218 R.G.

TRIBUNALE DI VENEZIA  
DEPOSITATO  
23 OTT. 2018  
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI VENEZIA

PROPOSTA DI ACCORDO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E SEGUENTI

DELLA LEGGE N. 3/2012

Il signor PENAZZO LEOPOLDO (C.F. PNZLLD54A03L112V), nato a Termini Imerese (PA) il 03/01/1954, residente a Venezia (VE) - Mestre - via Felisati, 88, in proprio e quale socio illimitatamente responsabile della società MIPLA S.N.C. DI PENAZZO LEOPOLDO E C. (C.F./PIVA 03691630267), già con sede a Preganziol (TV) in via Roma n. 34, rappresentato e difeso disgiuntamente dall'Avvocato Alessandro Gheno (C.F. GHNLSN81T01L407T - fax 0422415496 - P.E.C. alessandrogheno@pec.ordineavvocatitreviso.it) e dall'Avvocato Laura Zola (C.F. ZOLRA75B59D969H - fax 0422415496 - P.E.C. laurazola@pec.ordineavvocatitreviso.it), entrambi del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso di loro in Treviso (TV) - viale Verdi n. 25, come da procura conferita per il presente atto;

f. documenti  
N° 60  
COME DA  
NOTA  
AUTOGRAFA

PREMESSE

Con ricorso ex art. 15 co. 9 L. 27/01/2012 n. 3, depositato avanti il Tribunale di Venezia - Volontaria Giurisdizione e iscritto al R.G. n. 3855/2017 in data 01/09/2017, il sig. Penazzo Leopoldo in proprio e quale socio illimitatamente responsabile e legale rappresentante della società MIPLA S.n.c. Di Penazzo Leopoldo e C. (d'ora in poi, per brevità, MIPLA S.n.c.) ha chiesto all'intestato Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. 267/1942 e successive modificazioni al fine di predisporre e proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano ai sensi degli articoli 6 e seguenti della L. 3/2012 e successive modifiche (doc. 1).



Il Tribunale di Venezia, Sezione prima Civile, nella persona della dott.ssa Silvia Bianchi, con provvedimento del 07/09/2017, depositato l'08/09/2017 (doc. 2), ha nominato quale professionista incaricato della presentazione del piano il dott. Massimo Da Re, che ha accettato l'incarico (doc. 3).

Successivamente la società, già inattiva sin dal 2012 ma rimasta comunque formalmente iscritta alla Camera di Commercio di Treviso, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 14/11/2017 (v. visura - doc. 4).

Con il presente atto il sig. Leopoldo Penazzo, in proprio e quale socio illimitatamente responsabile della società MIPLA S.n.c., chiede di essere ammesso alla procedura di composizione della crisi presentando ai creditori la seguente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 6 e seguenti della legge n. 3/2012.

**1. Brevi cenni introduttivi sull'origine della crisi della società e del socio.**

Il signor Penazzo Leopoldo era socio, insieme alla signora Iezzi Maria Antonietta, (C.F. ZZIMNTMNT51S44M022V), nata a Villa S. Maria (CH) il 04/11/1951, della MIPLA S.n.c. Di Penazzo Leopoldo e C. (d'ora in poi, per brevità, solo Mipla S.n.c.), con sede a Preganziol (TV) in via Roma n. 34 (v. atto costitutivo - doc. 5).

La società aveva ad oggetto la gestione di un bar presso la stazione ferroviaria di Preganziol, in via Roma n. 34: l'attività commerciale, nel periodo coincidente con la crisi economica che ha colpito il Paese, ha visto una drastica riduzione delle entrate e i due soci, al fine di consentire la normale operatività dell'impresa, hanno contratto numerosi debiti, sia con alcuni istituti bancari, sia con fornitori ed Erario. Perdurando lo stato di crisi aziendale, in data 18/01/2012 con atto a rogito del notaio Vincenzo Rubino rep. 92204 racc. n. 25484, l'azienda veniva ceduta alla signora Polazzon Francesca per il prezzo di € 125.000,00 (doc. 6).



In data 17/02/2012 la socia illimitatamente responsabile Iezzi Maria Antonietta è improvvisamente deceduta (doc. 7): i chiamati all'eredità non hanno accettato l'eredità della signora Iezzi (doc. 8), in quanto i debiti riconducibili alla *de cuius* superavano il valore dell'asse ereditario.

Dopo la morte della signora Iezzi, il signor Penazzo, socio superstite, non provvedeva alla ricostituzione della pluralità dei soci entro i sei mesi prescritti dall'art. 2272 c.c., con conseguente scioglimento automatico della società, che comunque, come anticipato, seppure inattiva, rimaneva formalmente iscritta alla Camera di Commercio di Treviso fino al 14/11/2017, data in cui è stata cancellata. Gran parte del ricavato della vendita dell'azienda veniva utilizzato per saldare debiti derivanti dall'attività commerciale verso soggetti vari, mentre un'altra parte veniva utilizzata per il sostentamento personale del signor Penazzo, rimasto privo di reddito dal 2012.

Quanto all'estinzione di debiti, si segnalano in particolare:

- il pagamento ad Equitalia di € 15.750,00, in data 10/11/2015 (doc. 9) e rate per tributi da gennaio a ottobre 2016 per € 2.005,24 (v. doc. 10 e doc. 37); \*
- la restituzione di somme dovute a Penazzo Franca, sorella di Penazzo Leopoldo: € 36.000,00, in data 10/11/2015 (doc. 11); trattasi di debiti contratti con la sorella in parte a titolo di mutuo (per € 18.500,00 - doc. 12) e in parte dovuti per i canoni di locazione dell'immobile in uso a Penazzo Leopoldo e pagati dalla sorella (v. ordine di bonifico permanente di € 550,00 al mese a Sait S.p.A. dal 01/02/2014 - doc. 13) e per mantenimento del fratello;
- il pagamento delle rate del finanziamento contratto con Cassa di Risparmio del Veneto, mutuo n. 00/54465714 della durata di mesi 60 e di importo originario di € 8.099,48, con rata di € 151,00 circa al mese, ed estinto in data 10/11/2015

(doc. 14);

- pagamento di rate a Beer Fin (tramite Venturato) per € 11.468,88 dal 31/5/2011 al 30/4/2014 (doc. 15); pagamento in data 03/01/2012 a Reteferroviaria Italiana S.p.A. di € 16.146,50 (doc. 16); e pagamento di un debito verso Ferservizi di € 575,14, in rate da febbraio a maggio 2017 (doc. 17);

**2. Sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.**

**a) Presupposto soggettivo.**

Il signor Penazzo Leopoldo e la società Mipla S.n.c. non risultano assoggettabili a fallimento o concordato preventivo in base ai requisiti indicati dall'art. 1, legge fall., in quanto dalle dichiarazioni dei redditi d'impresa presentate per gli ultimi tre esercizi non risultano essere mai state superate le soglie stabilite dall'art. 1, legge Fall., relative all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e ai debiti (vedasi: scritture contabili anni 2009/2012 - docc. 18-21; bilancio di chiusura anno 2012 - doc. 22; dichiarazioni dei redditi della società relative ai periodi d'imposta 2013/2016 - docc. 23-26; dichiarazioni dei redditi del signor Penazzo relative ai periodi d'imposta 2011/2016 - docc. 27-32; estratto del conto corrente intestato alla società presso Cassa di Risparmio del Veneto - doc. 33; estratto del conto corrente intestato a Penazzo Leopoldo presso Antonveneta - doc. 34; elenco degli eventuali atti di disposizione degli ultimi cinque anni - doc. 35).

I debiti per i quali il signor Penazzo intende presentare un piano di composizione sono principalmente stati assunti nell'interesse della società Mipla s.n.c.. I creditori sono (vedasi elenco dei creditori e delle somme dovute - doc. 36); Agenzia delle Entrate (doc. 37); Agos Ducato (cedente), ora Banca Ifis S.p.A. (cessionaria - doc. 38); Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. (cedente), ora Locam S.p.A. (cessionaria -





doc. 39); Monte dei Paschi di Siena (doc. 40).

Il credito vantato da Agos Ducato S.p.A. è stato, infatti, oggetto di una duplice cessione, dapprima in favore di Sunrise S.r.l. e poi da questa a Banca Ifis S.p.A., la quale ha inviato una comunicazione con raccomandata datata 19/12/2017 (doc. 41); mentre il credito verso Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. è stato ceduto a Locam S.p.A., come risulta dalla dichiarazione di precisazione del credito inviata al professionista svolgente funzioni di O.C.C. (v. doc. 39 cit.); il credito di Monte dei Paschi di Siena risulta aggiornato a maggio 2018, a seguito dell'invio della comunicazione da parte del creditore al medesimo professionista.

Solo alcuni di questi debiti sono stati contratti anche per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta, e dunque qualificabili come debiti del consumatore, per un importo complessivo tuttavia inferiore alla metà del passivo.

Pertanto in questa sede si chiede che il signor Penazzo venga ammesso alla procedura di composizione della crisi secondo la procedura dell'accordo.

Il proponente non ha fatto ricorso negli anni precedenti a procedure di composizione della crisi e non può pertanto aver subito alcuno dei provvedimenti impeditivi di cui agli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012 (v. dichiarazione sostitutiva - doc. 42).

Sussistono pertanto tutti i presupposti soggettivi per l'ammissione alla procedura richiesta.

**b) Presupposto oggettivo.** È evidente la situazione oggettiva di sovraindebitamento a fronte del considerevole squilibrio tra l'esposizione debitoria del signor Penazzo (di circa Euro 71.000,00, come meglio precisato *infra* ai punti 4 e 4.1) e la sua capacità economica, attualmente inesistente.

Egli infatti non ha redditi, in quanto versa in stato di disoccupazione e, data l'età,

non riesce a reperire alcun lavoro (doc. 43).

È inoltre privo di beni immobili e di beni mobili registrati (v. elenco dei beni del debitore - doc. 44; visura catastale - doc. 45; visura P.R.A. - doc. 46). Possiede unicamente un conto corrente presso Poste Italiane, alimentato grazie alle rimesse della sorella e della madre per le sue piccole esigenze di vita quotidiane (doc. 47). Attualmente, e fino a quando egli non troverà lavoro o non percepirà pensione, tutte le spese del suo mantenimento sono a carico della sorella Franca e della madre con le quali vive.

Precedentemente egli viveva da solo, in un appartamento condotto in locazione (e pagato) dalla sorella (doc. 48). Perdurando lo stato di disoccupazione ed essendo peggiorate anche le condizioni economiche della sorella, lo stesso è stato costretto a tornare a vivere con la sorella stessa e con l'anziana madre, rinunciando finanche a qualsivoglia autonomia personale (v. composizione nucleo familiare come da certificato dello stato di famiglia - doc. 49).

Il signor Penazzo andrà in pensione a partire dal 2021, all'età di 67 anni. La richiesta inoltrata all'I.N.P.S. per la verifica dei requisiti dell'APE sociale è stata respinta (doc. 50). Le spese mensili di mantenimento di sé sono quantificabili come da elenco (doc. 51): si allegano altresì i documenti di spesa per alimenti (relativi al periodo compreso dal 27/5/18 al 09/06/18 - doc. 52), quelli per alloggio e per spese condominiali (docc. 53-54), e quelli per utenze di gas, energia elettrica e rifiuti (docc. 55-57).

### **3. Il patrimonio che viene messo a disposizione dei creditori.**

L'attivo del sig. Penazzo è costituito unicamente da una somma onnicomprensiva di € 15.000,00, che può ottenere tramite provvista messa a disposizione dal signor Tiziano Rubin (doc. 58), suo amico da lungo tempo, il quale sottoscrive il presente





ricorso ai sensi dell'art. 8, co. 2, della legge n. 3/2012: egli conferisce la somma di € 15.000,00 per assicurare l'attuabilità della proposta di composizione della crisi, mediante l'emissione da parte di un Istituto di credito da lui incaricato di un assegno circolare (doc. 59), avente quale beneficiario della promessa di pagamento il dott. Massimo Da Re, quale professionista nominato dal Tribunale di Venezia per lo svolgimento della funzione di O.C.C.: l'assegno circolare viene depositato presso lo studio del medesimo professionista, affinché sia utilizzato dal dott. Da Re per il pagamento delle spese e delle anticipazioni necessarie o funzionali alla procedura come indicate al punto 5 seguente; e altresì, qualora il medesimo professionista sia nominato, come richiesto, anche gestore della crisi ai sensi dell'art. 7, co. 4, legge n. 3/2012, affinché il residuo sia utilizzato per il pagamento dei creditori, secondo quanto stabilito nella presente proposta di accordo, nel caso in cui quest'ultima venga approvata dalla maggioranza prescritta dall'art. 11, co. 2, legge n. 3/2012 e/o sia in ogni caso omologata dal Tribunale. Qualora venga nominato un diverso professionista quale gestore della crisi, la somma di cui all'assegno, detratte le spese e anticipazioni per la procedura, sarà trasferita a quest'ultimo dal professionista svolgente la funzione di O.C.C..

#### **4. Passivo.**

Sulla base della documentazione consegnata dal debitore è stato possibile ricostruire il passivo come già indicato nell'elenco dei creditori e delle somme dovute e descritto altresì nell'allegata attestazione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (doc. 60), svolta a seguito dei propri accertamenti.

Di seguito si riporta l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute di cui all'art. 9, c. 2, legge n. 3/2012:

Creditore	Titolo	Importo	Categoria
Agos Ducato ora Banca Ifis S.p.A.	finanziamento	€ 8.432,05	chirografario
Banca Popolare Alto Adige ora Locam S.p.A.	finanziamento e contratto di conto corrente	€ 22.724,68	chirografario
Monte dei Paschi di Siena	finanziamento	€ 4.549,00	chirografario
<b>Totale debiti in chirografo</b>		<b>€ 35.705,73</b>	
Agenzia Entrate	tributi anno 2013	€ 1.674,72	privilegiato
	tributi anno 2014	€ 4.060,44	privilegiato
	tributi anno 2015	€ 30.214,57	privilegiato
<b>Totale debiti in privilegio</b>		<b>€ 35.949,73</b>	

#### 4.1. Passivo verso l'Erario.

Quanto alle imposte per l'anno 2013, risultanti dall'UNICO 2014, il debito deriva da IRPEF, addizionali regionale e comunale, sanzioni e interessi, già detratti i versamenti rateali effettuati nel 2016.

Le imposte per l'anno 2014, risultanti dall'UNICO 2015, costituiscono un debito per IRPEF, addizionali regionale e comunale, sanzioni e interessi.

I tributi dovuti per l'anno 2015, risultanti dall'UNICO 2016, sono a titolo di IRPEF, addizionali regionale e comunale, sanzioni e interessi.

Il tutto viene riassunto nella tabella qui sotto.

	Imposta	Sanzione	Interessi	
Irpef 2013	€ 2.357,00	€ 707,10	€ 124,25	
Interessi fino al ruolo			€ 80,68	
Versamenti	€ 1.571,34	€ 157,13	€ 79,62	
Addizionale comunale 2013	€ 152,00	€ 45,60	€ 8,01	
Interessi fino al ruolo			€ 5,20	
Versamenti	€ 101,34	€ 10,13	€ 5,13	
Addizionale regionale 2013	€ 105,00	€ 31,50	€ 5,53	
Interessi fino al ruolo			€ 3,59	
Versamenti	€ 70,00	€ 7,00	€ 3,55	

	Imposta	Sanzione	Interessi	
Totali parziali 2013	€ 871,32	€ 609,94	€ 138,96	
Totale Imp.+sanz.+int. 2013			€ 1.620,22	
Oneri di riscossione			€ 48,62	
Diritti di notifica			€ 5,88	
<b>Totale 2013</b>				<b>€ 1.674,72</b>
Irpef 2014	€ 2.412,00	€ 723,60	€ 307,60	
Addizionale regionale 2014	€ 190,00	€ 57,00	€ 18,49	
Addizionale comunale 2014	€ 163,00	€ 48,90	€ 15,86	
Totali parziali 2014	€ 2.765,00	€ 829,50	€ 341,95	
Totale			€ 3.936,45	
Oneri di riscossione e notifica			€ 123,99	
<b>Totale 2014</b>				<b>€ 4.060,44</b>
Irpef 2015	€ 24.924,00	€ 2.251,30	€ 1.006,28	
Addizionale regionale 2015	€ 918,00	€ 91,80	€ 37,06	
Addizionale comunale 2015	€ 597,00	€ 59,70	€ 24,10	
Omissione versamenti		€ 241,10	€ 64,23	
Totali parziali 2015	€ 26.439,00	€ 2.643,90	€ 1.131,67	
<b>Totale 2015</b>				<b>€ 30.214,57</b>


La possibilità di proporre un pagamento parziale dei debiti verso l'Erario, attraverso la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, risulta confermata oltre che dalla lettera delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 9, legge n. 3/2012, anche dalla giurisprudenza di merito e dalla stessa amministrazione fiscale, con la Circolare n. 19/E del 6/5/2015.

Per la giurisprudenza di merito si cita, anzitutto, Trib. Napoli, Sez. V.G., provvedimento del 05/04/2017, con il quale il Giudice, nell'ambito di un procedimento per composizione della crisi di sovraindebitamento ex legge n. 3/2012, ha omologato la proposta di accordo che prevedeva l'offerta di pagamento di € 8.000,00 da parte del padre della debitrice, resosi fideiussore con dichiarazione agli atti del procedimento, in luogo di quest'ultima, nullatenente e disoccupata, a

fronte di un debito derivante da otto cartelle di pagamento per imposte sul reddito quantificate nella somma di € 26.294,20: il Tribunale motivava la decisione rilevando che *"per l'Erario non vi sono altre possibilità di recupero coattivo del quantum dovuto in quanto l'istante, come detto e documentato, è sostanzialmente nullatenente e priva di entrate lavorative"* e *"Del resto la parte creditrice ha espresso il proprio parere favorevole con la dichiarazione del 13 gennaio 2017 in cui, aderendo alla proposta, ha inteso certificare il proprio credito tributario ritenuto, medio tempore, di complessivi € 32.860,35"*.

Si cita, inoltre, la pronuncia del Tribunale di Pistoia, Sez. Civ. Fallimentare, del 26/04/2017, emessa in un procedimento di composizione della crisi mediante proposta di accordo, nella quale il Giudice, con una interpretazione delle norme di diritto interno, orientata in senso conforme al diritto dell'Unione Europea, come risultante dalla sentenza del 7 aprile 2016 della Corte di Giustizia UE, giunge a ritenere possibile anche la falcidia dell'IVA *"tutte le volte in cui intervenga per il pagamento di una quota del credito IVA (e dei creditori chirografari se esistenti) un apporto finanziario esterno, non ipotizzabile in caso di liquidazione, per cui diventi possibile il giudizio positivo in ordine al trattamento migliore nell'ambito della procedura consensuale, in assenza di maggiori incrementi (o decrementi dell'indebitamento riconosciuto) tipicamente riconducibili alla fase liquidatoria"*.

Quanto alla Circolare n. 19/E del 6/5/2015, essa esplicitamente prevede, alle pagine 19/20, che *"Nei debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria. Analogamente a quanto stabilito dall'articolo 182-ter della L.F., anche in tal caso è comunque esclusa la possibilità di falcidiare l'IVA e le ritenute operate e non versate. L'articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012 statuisce, infatti, che "In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute*



*operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento."*

*Infine, diversamente da quanto previsto dall'articolo 182-ter della L.F., che opera con riferimento ai "tributi amministrati dalle agenzie fiscali", nel campo di applicazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche i tributi locali (Cfr. articolo 9, comma 1, secondo periodo della legge n. 3 del 2012, in base al quale la proposta va presentata "all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente")."*

Ai sensi dell'art. 7, legge n. 3/2012, i crediti tributari assistiti da privilegio generale sono degradabili e la percentuale proposta di pagamento è superiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione: essendo il debitore privo di beni mobili, tale ricavato sarebbe pari a zero, con percentuale di soddisfo necessariamente inferiore alla percentuale proposta.

##### **5. Progetto di distribuzione dell'attivo tra i creditori.**

Si precisa che l'importo di Euro 15.000,00, unica posta attiva, sarà *in primis* destinato a soddisfare le spese di procedura (prededucibili), ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, della legge n. 3/2012. La giurisprudenza di merito si è già espressa in tal senso (v. Trib. Napoli, Sez. V.G., decreto n. 2771/2017 del 16/11/2017 reso nel procedimento R.G. n. 4775/2017 - Giudice dott. Nicola Graziano, per il quale "non osta alla fattibilità del piano la previsione del pagamento in prededuzione della somma pari ad € 10.500,00 quali compensi al professionista incaricato e agli avvocati costituiti, vista la natura pattizia della previsione, nonché l'operato degli stessi che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano del consumatore"). In tema di concordato prefallimentare, inoltre, la giurisprudenza ha precisato che la strumentalità va valutata *ex ante* e a prescindere dall'esito: v. Trib. Milano, Sez. II, Sent. 18/06/2009, per cui "il

*corrispettivo spettante al difensore per il patrocinio prestato - dopo l'apertura del concordato preventivo, per di più nell'ambito di una fase necessaria della procedura medesima, come il giudizio di omologazione - rientra certamente nella nozione di credito sorto in funzione di una procedura concorsuale. La strumentalità di siffatta spesa rispetto alla procedura di concordato preventivo va infatti valutata con giudizio ex ante, a prescindere dall'esito concreto del giudizio di omologazione".*

Le spese in prededuzione sono meglio precisate di seguito.

A) Compenso per assistenza legale Euro 1.000,00 compreso rimborso spese forfettarie al 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014 e C.P.A. al 4%, oltre al rimborso delle spese documentate: si tratta del compenso spettante all'avv. Alessandro Gheno di Treviso per l'attività di consulenza e assistenza nella predisposizione della presente proposta di accordo e della successiva fase di approvazione ed omologa.

B) Compenso del professionista incaricato dal Tribunale per l'assistenza nella elaborazione del piano e la redazione della relazione di fattibilità qui allegata per Euro 2.500,00 comprensivi di C.P. ed I.V.A., oltre al rimborso delle spese documentate. L'importo è stato determinato in conformità al D.M. 24 settembre 2014 n. 202.

C) Altre spese di procedura e per anticipazioni che dovessero rendersi necessarie: si prevede a tal fine un fondo per spese e anticipazioni di procedura (ad esempio notifiche e pubblicità legale) e di liquidazione, non previamente quantificabili, di € 1.000,00.

Il totale delle passività ammonta:

1. ad € 35.949,73, in categoria privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c., verso l'Erario;
2. ad € 35.705,73, in categoria chirografario, verso Istituti di credito.





Dall'attivo di Euro 15.000,00, dopo aver dedotto le spese del legale e del professionista incaricato con funzioni di O.C.C., stimate come sopra, oltre al rimborso delle spese documentate, e il fondo per altre spese ed anticipazioni di procedura (ad esempio notifiche e pubblicità legale) e liquidazione, non previamente quantificabili e stimate come sopra, si otterrà un residuo da ripartirsi nel modo seguente:

- il 70% all'Erario, creditore privilegiato degradato a chirografario, per una somma possibile offerta in pagamento di circa € 7.350,00, salve variazioni delle spese di procedura sopra stimate;
  - il 30% ai creditori chirografari, da ripartirsi proporzionalmente all'importo dei singoli debiti, per una somma possibile offerta in pagamento di circa € 3.150,00, salve variazioni delle spese di procedura sopra stimate.
- 

Le proposte percentuali di pagamento dei crediti condurrebbero indicativamente quindi alle seguenti percentuali di soddisfo: il 20,45% del creditore prelatizio degradato; l' 8,82% dei creditori chirografari. Si tratta di percentuali, come già chiarito, suscettibili di modifica per spese di procedura o di rimborsi non previste o comunque non predeterminabili o per altri fatti nuovi non considerati in atto.

**6. Elenco dei creditori ammessi al voto e maggioranza per l'approvazione.  
Convenienza dell'accoglimento della proposta di accordo.**



Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2012, tutti i creditori indicati sopra sono ammessi al voto: infatti l'Erario, unico creditore privilegiato, in base alla presente proposta di accordo non otterrà l'integrale pagamento. Allo stato, salvo miglior verifica in sede di omologa, l'ammontare totale della passività è di Euro € 71.655,46: la maggioranza per l'approvazione, rappresentante il 60% del complessivo ammontare dei creditori chirografari, è quindi pari all'ammontare di crediti per

Euro 42.993,28.

Il signor Penazzo è privo di redditi, di beni mobili e immobili. L'unica possibilità di recupero per i creditori sarebbe data dal futuro trattamento pensionistico, che arriverà fra 4 anni e sarà di importo modesto e tale da non consentire alcun soddisfacimento concreto dei creditori concorrenti, dedotta la quota non pignorabile ai sensi dell'art. 545, comma 7, c.p.c..

#### **7. Tempi di esecuzione del piano.**

Si prevede che il riparto delle somme sarà eseguito entro 90 giorni dall'omologazione ad opera del gestore per la liquidazione che sarà nominato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 7, co. 4, legge n. 3/2012: si chiede che sia nominato preferibilmente il dott. Massimo Da Re, già O.C.C., depositario fiduciario e beneficiario dell'assegno circolare costituente la provvista per i pagamenti. La domanda di nomina si giustifica per ragioni di economia processuale e per evitare che la procedura sia gravata da ulteriori costi che andrebbero a ridurre le somme disponibili per il soddisfo dei creditori.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, Leopoldo Penazzo, come sopra rappresentato e difeso,

**CHIEDE**

all'Ill.mo Giudice adito, previa verifica dei presupposti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. 3/2012, di pronunciare il decreto di fissazione d'udienza con i contenuti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della citata legge n. 3/2012, e quindi in particolare:

- fissare l'udienza disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la sede legale anche per telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata nel termine di quaranta giorni prima dell'udienza o quel diverso termine che risulterà

assegnato e con invito a voler far pervenire, con le stesse modalità, al professionista incaricato con funzione di O.C.C., la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta nel termine che verrà assegnato;

- stabilire la forma di pubblicità della proposta e del decreto che verrà ritenuta idonea, preferibilmente con pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Venezia, in quanto gratuita, ovvero individuando forme e modalità aventi un costo il più possibile contenuto;
- disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che la sospensione non opera comunque nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si chiede, altresì, sin d'ora di nominare un gestore per la liquidazione, ai sensi dell'art. 7, co. 4, legge n. 3/2012, da individuarsi preferibilmente nella persona del dott. Massimo Da Re, già professionista nominato per lo svolgimento della funzione di O.C.C..

Si chiede, inoltre, che il Giudice liquidi le spese di cui ai punti A), B) e C) del capitolo 5, ammettendole in prededuzione ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, legge n. 3/2012.

Si chiede, infine, sin d'ora che all'esito dell'approvazione espressa o tacita dei creditori e decorsi i termini di cui all'art. 12, co. 1, il Giudice voglia omologare l'accordo.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente procedimento per composizione della crisi ai

sensi della legge n. 3/2012 è soggetto al Contributo Unificato di € 98,00.

Si producono i documenti indicati nell'atto e numerati come da separato indice.


Treviso, li 04/10/2018

*Avv. Laura Zola*

Avv. Alessandro Gheno



Sig. Leopoldo Penazzo




Sottoscrive la proposta di accordo, a garanzia della fattibilità dello stesso, il signor Tiziano Rubin. Salvo l'obbligo di pagamento delle spese di procedura di cui ai punti A), B) e C) del capitolo 5, comunque dovute e che saranno pagate detraendole dalla provvista messa a disposizione dal signor Rubin Tiziano mediante l'assegno circolare emesso a favore del professionista nominato con funzione di O.C.C., la garanzia verso i creditori nelle forme e nei limiti indicati nel presente atto e il pagamento dei medesimi creditori con la provvista sopra indicata sono condizionati all'approvazione della proposta da parte di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti complessivi e/o all'omologa della proposta di accordo da parte del Tribunale. Il presente atto si compone di numero sedici pagine e il signor Rubin Tiziano, con la sottoscrizione, dichiara di averlo interamente letto e approvato.


Sig. Tiziano Rubin



*Procura ad litem*: io sottoscritto PENAZZO LEOPOLDO (C.F. PNZLLD54A03L112V), nato a Termini Imerese (PA) il 03/01/1954, residente a Venezia (VE) - Mestre - via Giosuè Carducci, 66, in proprio e quale socio illimitatamente responsabile e legale rappresentante pro tempore della società MIPLA S.N.C. DI PENAZZO LEOPOLDO E C. (C.F./PIVA 03691630267), con sede a Preganziol (TV) in via Roma n. 34, informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita nei casi e modi previsti dal D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, nonché ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da separato atto, delego disgiuntamente l'avv. Alessandro Gheno e l'avv. Laura Zola del Foro di Treviso a rappresentare e difendere me e la società Mipla S.n.c. Di Penazzo Leopoldo e C. nel presente giudizio, avente ad oggetto la presentazione di una proposta di accordo ai sensi degli artt. 6 e ss., legge n. 3/2012, in ogni grado e fase, compresa quella esecutiva, con facoltà di rinunciare agli atti, di nominare altri procuratori con pari poteri, eleggere domicilia, di farsi sostituire in udienza. Eleggo domicilio presso i procuratori nominati a Treviso in Viale Verdi n. 25. Dichiaro infine di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di consentire al trattamento degli stessi, anche successivamente alla definizione del procedimento.



(Leopoldo Penazzo)



(Mipla S.n.c. Di Penazzo Leopoldo e C.)

Le sopra estese firme sono autografe

Avv. Laura Zola



Avv. Alessandro Gheno

